

REGOLAMENTO (CE) N. 575/2001 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2001

che deroga, per quanto riguarda il ritiro dei terreni dalla produzione, al regolamento (CE) n. 2316/1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1672/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, considerando quanto segue:

- (1) La concessione del pagamento per superficie nell'ambito del regime generale di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999 è subordinata all'obbligo di ritiro dei terreni.
- (2) Nei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2860/2000 ⁽⁴⁾, è precisato che il periodo di messa a riposo deve iniziare non più tardi del 15 gennaio e che nessuna produzione agricola è consentita sui terreni ritirati.
- (3) In seguito alle misure sanitarie adottate dalle autorità nazionali nell'ambito della lotta contro la diffusione dell'afta epizootica, non è possibile mantenere il ritmo normale di macellazione del bestiame non contagiato. Pertanto, un numero eccezionalmente elevato di animali dovrà, in un primo tempo, essere mantenuto e nutrito nell'azienda.
- (4) Occorre prendere tutti i provvedimenti opportuni affinché ciò avvenga in condizioni conformi al benessere degli animali.
- (5) L'utilizzazione temporanea dei terreni messi a riposo nell'ambito del regime dei seminativi potrebbe alleviare la situazione. È pertanto opportuno che le autorità nazionali possano autorizzare, nei casi debitamente

giustificati, l'utilizzazione temporanea dei terreni messi a riposo dall'entrata in vigore delle prime misure di restrizione degli spostamenti. Occorre tuttavia prevedere misure volte a garantire il rispetto del carattere non lucrativo dell'utilizzazione di questi terreni.

- (6) Tenuto conto della situazione degli agricoltori, è necessario mettere immediatamente in vigore il presente regolamento.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2316/1999, gli Stati membri possono autorizzare, nei casi debitamente giustificati, i produttori situati nelle zone sottoposte a restrizioni degli spostamenti a causa della manifestazione dell'afta epizootica ad utilizzare i terreni messi a riposo per mantenerli e alimentarli il bestiame dal 1º marzo al 30 aprile 2001.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti opportuni per garantire il rispetto del carattere non lucrativo dell'utilizzazione dei terreni messi a riposo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 63.